



COMUNE DI CAMPOTOSTO

Provincia di L'Aquila

- Tel. 0862 900142 - Fax 0862/900320

e.mail: protocollo@pec.comune.campotosto.aq.it -

anagrafe_campotosto@virgilio.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 1 del 17.05.2017

**OGGETTO: SITO DI DEPOSITO TEMPORANEO INTERCOMUNALE -
APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA.**

L'anno duemiladiciassette il giorno diciassette del mese di Maggio, alle ore 11,00 nella sala delle adunanze della sede provvisoria del Comune di Campotosto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
CANNAVICCI Luigi	X	
DI GIROLAMI Ercole	X	
RASCELLI Maria Rita		X
D'ALESSIO Gaetana	X	
VOTTA Andrea		X
QUINTILIANI Alberico	X	
MIGLIOZZI Vilma	X	
DELI Livio	X	
DI CARLANTONIO Antonio	X	
ALIMONTI Erminia	X	
DE ANGELIS Giovanna	X	

ASSEGNATI N.11; IN CARICA N.11; PRESENTI N.9; ASSENTI N. 2;

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Sindaco Luigi Cannavicci nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Valerio Brignola. La seduta è pubblica.

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i loro pareri:

[x] il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica.

[x] il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile.

[] il revisore del conto.

Il Sindaco illustra il punto all'O.D.G.;

Il Cons. Antonio Di Carlantonio chiede spiegazioni in merito alla dicitura "schema di protocollo di intesa" riportata quale oggetto della proposta di deliberazione in discussione. In particolare, chiede di conoscere se è in approvazione lo "schema di protocollo d'intesa" o il "protocollo d'intesa";

Il Cons. Ercole Di Girolamo interviene rappresentando che le dicitura "schema di protocollo d'intesa" e "protocollo d'intesa" rappresentano il medesimo documento;

Il Segretario comunale spiega che il documento in discussione è il testo del protocollo d'intesa inviato dalla Regione Abruzzo con nota prot. n. 6560 del 27/4/2017 da approvare ai fini della successiva sottoscrizione delle parti;

Il Cons. Di Carlantonio quindi deposita agli atti, affinché venga allegata al verbale della presente deliberazione, una nota congiunta, del gruppo di minoranza della lista, contenente richiesta di delucidazioni e dichiarazione di voto di astensione;

Ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che in data 24 agosto 2016, un terremoto di elevata magnitudo ha colpito gravemente il territorio del Comune di Campotosto ed ha distrutto alcuni paesi del Centro Italia, ricadenti nei territori delle Regioni Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale d'Abruzzo n. 555 del 2016, è stato istituito il Centro Operativo Regionale (COR), Struttura di raccordo con la DI.COMA.C e di Coordinamento di tutte le attività da porre in essere in tema di soccorso, assistenza e superamento dell'emergenza nei territori abruzzesi colpiti dal sisma, coordinato dal Direttore del Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio e Politiche ambientali;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, con la quale è stato esteso lo stato di emergenza adottato di cui alla deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli eventi sismici del **30 ottobre 2016** che hanno colpito i territori delle Regioni: Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, con la quale è stato esteso lo stato di emergenza di cui alla deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli eventi sismici del **18 gennaio 2017** che hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni, a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale d'Abruzzo n. 23 del 26 gennaio 2017, con cui si è provveduto a nominare il Dott. Antonio Iovino Coordinatore del Centro Operativo Regionale in sostituzione dell'Ing. Emidio Primavera;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 Febbraio 2017, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni, a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017 per ulteriori sei mesi;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016, con la quale sono stati definiti: "*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*" e sono state stabilite all'art. 11 le: "*Disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale contenente amianto derivante dal crollo parziale o totale degli edifici*" ed all'art. 12 le "*Ulteriori disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici*";

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 391 del 1° settembre 2016 con la quale sono

stati definiti gli: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016" ed, in particolare stabilite all'art. 3, le "Disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici", come di seguito:

"Omissis .. Art. 3

1. *I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i siti di deposito temporaneo, che saranno individuati dalle Amministrazioni competenti, in deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Al fine di assicurare il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti nella vigenza dello stato di emergenza i siti individuati dai soggetti pubblici sono all'uopo autorizzati sino al termine di sei mesi. Presso siti di deposito temporaneo è autorizzato, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare ad operazioni di recupero/smaltimento.*
2. *Alle iniziative di cui al comma 1 si provvede nel rigoroso rispetto dei provvedimenti assunti ed eventualmente da assumersi da parte dell'Autorità giudiziaria.*
3. *Non costituiscono in ogni caso rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali, ove possibile, sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali territorialmente competenti, che ne individuano anche il luogo di destinazione.*
4. *Il trasporto dei materiali di cui al comma 1 ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo è operato a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dai Comuni territorialmente competenti o dalle Amministrazioni pubbliche a diverso titolo coinvolti direttamente, o attraverso imprese di trasporto da essi incaricati. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 212 (iscrizione Albo nazionale), 190 (registro), 193 (FIR) e 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni. Le predette attività di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di Coordinamento (CdC) Raee è tenuto a prendere in consegna i Raee nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.*
5. *Non rientrano nei rifiuti di cui al comma 1 quelli costituiti da lastre o materiale da coibentazione contenenti amianto (eternit) individuabili, che devono essere preventivamente rimossi secondo le modalità previste dal D.M. 6 settembre 1994.*
6. *Le ARPA e le AUSL territorialmente competenti, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la vigilanza nel rispetto delle iniziative intraprese nel presente articolo.*
7. *Le Regioni interessate dagli eventi di cui alla presente ordinanza, sono individuate, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, quali Soggetti responsabili per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo, anche avvalendosi dei comuni. .. omissis";*

CONSIDERATO che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

EVIDENZIATO che con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016, sono stati definiti: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016" e sono state stabilite all'art. 11 le: "Disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale contenente amianto derivante dal crollo parziale o totale degli edifici" ed all'art. 12 le "Ulteriori disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici";

CONSIDERATO CHE:

- con Circolare del Dip.to Protezione Civile UC/TERAG 16/0046100 dell'11/09/2016 sono state dettate specifiche indicazioni operative per l'attuazione dell'art. 3 della sopra citata OCPDC n. 391/2016 ed in particolare, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 3, comma 1, della OCDPC n. 391/16 "I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi". con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 399 del 10 ottobre 2016 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il

territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016” ed in particolare con l’art. 5 (Ulteriori disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo totale o parziale degli edifici) è stato disposto: “1. Al fine di provvedere alle attività di raccolta e trasporto dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti e di assicurare l’allestimento e la gestione del deposito temporaneo dei suddetti materiali, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, dell’ordinanza n. 391 del 1° settembre 2016, le Regioni, individuate soggetti responsabili di cui al comma 7 del medesimo articolo 3, possono provvedere avvalendosi delle deroghe indicate all’articolo 5 dell’ordinanza n. 394 del 19 settembre 2016”;

- l’art. 7 della OCDPC n. 399/2016 dispone: “1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall’esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 3, dell’ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa, attribuite con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016”;

VISTO il D.L. 17/10/2016 n. 189 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 e s.m.i;

VISTO in particolare, l’art. 28 del D.L. 17/10/2016 n. 189 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 e s.m.i, che impartisce disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici;

RILEVATO che il comma 1 dell’art. 28 del D.L. 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, fa salve le: “disposizioni di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, all’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, e agli articoli 11 e 12 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni”;

RILEVATO che il comma 6 dell’art. 28 del D.L. 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dispone che: “La raccolta dei materiali di cui al comma 4, insistenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dei Comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate. Le predette attività di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.... omissis”;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017” convertito con modificazioni dalla legge. 7 aprile 2017, n. 45 che ha apportato alcune modifiche ed integrazioni all’art. 28 del D.L. 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 e s.m.i.;

VISTO in particolare l’art. 7, comma 2 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, come convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, in materia di tempistica di approvazione dei Piani regionali per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione;

ATTESO CHE:

- la Regione Abruzzo, dopo gli eventi sismici del 24 agosto 2016 e 30 ottobre 2016, pur prontamente attivata, in considerazione delle modeste quantità di macerie provenienti da crolli o demolizioni, non erano emerse criticità per lo smaltimento delle medesime, acuitosi dopo il sisma del 18 gennaio 2017 e conseguenti gravi eventi atmosferici con uno scenario, ben più complesso e critico evidenziatosi in particolare nei Comuni di Campotosto, Capitignano e Montereale in provincia de L’Aquila, con un consistente aumento delle quantità delle macerie derivanti sia dai crolli che dalle demolizioni ordinate dai Comuni;
- i Comuni di Campotosto, Capitignano e Montereale, a seguito di incontri e sopralluoghi congiunti tra il Centro Operativo regionale e per esso le funzioni Macerie e Tecnica, in data 23 marzo u.s., hanno individuato quale Sito di Deposito Temporaneo Intercomunale (cd: “SDTI”) delle macerie e dei materiali derivanti dalla demolizione degli edifici e degli interventi di emergenza e ricostruzione, in località “Cava di Mozzano” nel Comune di Capitignano (AQ);
- con verbale del 23 marzo 2017, sottoscritto dai Sindaci interessati e dai rappresentanti del COR Abruzzo, l’area in località “Cava di Mozzano” nel Comune di Capitignano, è stato ritenuto idoneo per essere adibito a Sito di Deposito Temporaneo Intercomunale;
- nella riunione del 7 aprile 2017, nella sede del COR, i Sindaci dei Comuni interessati, oltre a definire l’iter per l’approvazione del redigendo “Piano regionale di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dalla demolizione degli edifici e dagli interventi di emergenza e ricostruzione”, ai sensi dell’art. 28, comma 2 del D.L. 17/10/2016, n. 189 convertito con modificazioni in legge 15/12/2016, n. 229 e s.m.i., così come ulteriormente modificato dalla legge n. 45 del 7 aprile 2017, hanno avanzato richiesta di attribuire l’incarico della gestione dei servizi connessi all’attuazione del piano delle macerie ed alla gestione del Sito di Deposito

Temporaneo Intercomunale, alla Società ACIAM S.p.a. di Avezzano (AQ), società a prevalente capitale pubblico, attuale gestore dei servizi di igiene pubblica dei Comuni interessati;

CONSIDERATO che i Comuni di Capitignano, Montereale, Campotosto e la Regione Abruzzo, hanno convenuto di sottoscrivere apposito protocollo d'intesa per l'organizzazione del Sito di Deposito Temporaneo Intercomunale, secondo lo schema allegato al presente atto;

PRESO ATTO CHE:

- il soggetto che gestirà il Deposito Temporaneo Intercomunale, ubicato in località "Cava di Mozzano", dovrà provvedere anche alla sorveglianza diurna e notturna e, all'atto dell'ingresso al SDTI, dovrà altresì provvedere alla pesatura del carico ed alla compilazione del registro di carico e scarico dei materiali conferiti;
- gli eventuali rifiuti contenenti amianto che dovessero essere rinvenuti durante la fase di conferimento saranno gestiti secondo le modalità di cui al comma 11 dell'art. 28 del D.L. 189 del 2016, convertito con modificazioni in legge 15/12/2016, n. 229 e s.m.i. e direttive regionali emanate in materia;
- il sito sarà riconsegnato al Comune di Capitignano (AQ) nello stato attuale, salvo le eventuali attività di recupero ambientale che saranno eseguite su indicazione del medesimo Comune.

RITENUTO di provvedere in merito,

VISTO il D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli 6 , astenuti n. 3 (Cons.ri Di Carlantonio, Alimonti, De Angelis), contrari n. 0, resi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE lo schema di protocollo d'intesa, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, tra i Comuni di **Capitignano, Montereale, Campotosto e la Regione Abruzzo**, per l'utilizzo quale Sito di Deposito Temporaneo Intercomunale, in via temporanea e per la durata prevista dal D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni in legge 15/12/2016, n. 229 e s.m.i., dell'area di proprietà comunale in località: "Cava di Mozzano" nel Comune di Capitignano (AQ);

DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione del predetto protocollo d'intesa;

DI DICHIARARE, con voti favorevoli 6 , astenuti n. 3 (Cons.ri Di Carlantonio, Alimonti, De Angelis), contrari n. 0, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

LETTO ED APPROVATO, IL PRESENTE VERBALE VIENE COME APPRESSO SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
Luigi CANNAVICCI






IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Valerio BRIGNOLA



Per il parere del responsabile dei servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

(x) Dott. Massimo Marzi



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(x) Rag. Armando Marzi





Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo pretorio n° 311 comunale per quindici giorni consecutivi ex art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000

Dalla Residenza Comunale, li 31-5-17

IL SEGRETARIO COMUNALE




Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

il giorno 17/5/2017 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, li 25/5/2017



IL SEGRETARIO COMUNALE



Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
